



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

Area Tutela Ambientale

Servizio tutela acque ed atmosfera e agro ambiente

Determinazione N. 2776 / 2025

Responsabile del procedimento: GIULIA ADOLFO

Oggetto: AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 124 DEL D.LGS 152/06, ALL'ESERCIZIO E ALLO SCARICO DELL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE URBANE DI CUI ALL'ARTICOLO 49, LETTERA A BIS) DELLA L.R. 33/85. V.E.R.I.T.A.S. S.P.A. C.F. 03341820276 SEDE LEGALE: S. CROCE 489 VENEZIA SEDE IMPIANTO: VIA L. CADORNA - FOSSALTA DI PIAVE. RINNOVO.

La dirigente

Visti:

- i. il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali*”, in particolare, l’articolo 107 che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;
- ii. la Legge n. 56 del 07.04.2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, in particolare l’art. 1;
- iii. la Legge Regionale 16 aprile 1985, n. 33 e le successive modifiche e integrazioni ed in particolare:
 - l’articolo 5, comma 1, che al punto 3) lettera a) attribuisce alla Provincia l’esercizio del controllo successivo sulle caratteristiche degli scarichi delle pubbliche fognature;
 - l’articolo 44 secondo il quale l’autorizzazione all’esercizio degli impianti di seconda categoria vale anche quale autorizzazione allo scarico;
 - l’articolo 49 che al comma 1, lettera a bis), tra gli impianti di seconda categoria individua quelli, di potenzialità superiore a 1.000 abitanti equivalenti e inferiore a 13.000 abitanti equivalenti, tra i quali ricade l’impianto in oggetto;
 - l’articolo 50 che, per gli impianti di seconda categoria, individua nel Presidente della Provincia l’autorità di vigilanza a cui spetta il rilascio delle autorizzazioni di competenza e l’esercizio del relativo controllo;
- iv. lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 01 del 20.01.2016, in particolare l’art. 28 che disciplina le modalità di esercizio delle competenze dirigenziali;
- v. il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con decreto del Sindaco metropolitano n. 1 del 03.01.2019, da ultimo modificato con decreto n. 34 del 16.06.2022, in particolare l’art. 13 “compiti dei dirigenti”, comma 1 lettera d), che attribuisce al Dirigente l’adozione di atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno nonché adotta gli atti di assenso comunque denominati il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;

- vi. la Carta dei Servizi, adottata con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 6 del 31.01.2025, che, nel definire l'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza della Città metropolitana, individua l'Area Tutela Ambientale come unità organizzativa responsabile del presente procedimento;
- vii. il decreto del sindaco metropolitano n. 74 del 29.09.2025, relativo all'attribuzione dell'incarico di Dirigente dell'Area Tutela Ambientale della Città metropolitana di Venezia alla dott.ssa Cristiana Scarpa;
- viii. la determinazione n. 176 del 22/01/2025 relativa al conferimento dell'incarico di Elevata Qualificazione al responsabile del procedimento dott.ssa Giulia Adolfo
- ix. il bilancio di previsione per gli esercizi 2025-2027 e il Documento Unico di programmazione 2025-2027, approvati con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 22/2024;
- x. la sezione operativa (SEO) del DUP 2025-2027 che prevede all'obiettivo strategico 2 "La Città Metropolitana verde e sostenibile" nell'ambito della missione 09 "sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", l'attività di rilascio di autorizzazioni ambientali.
- xi. il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2025-2027 approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 6 del 31.01.2025 e, per relazione, la Carta dei Servizi, il Piano Esecutivo di Gestione, il Piano Dettagliato degli Obiettivi, il Piano delle Performance, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza. Rispetto a quest'ultimo si dà atto:
 - che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale dell'Ente, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione vigenti (rif. Mis. Z02 del PTPCT 2025-2027);
 - che la responsabilità del procedimento è affidata ad un soggetto diverso dal dirigente firmatario;
 - dell'assenza di conflitto di interessi allo svolgimento dell'incarico del dirigente firmatario e del RdP dott.ssa Giulia Adolfo che, pertanto, non sono tenuti all'obbligo di astensione come previsto dall'art. 6-bis della legge n. 241/1990 e dagli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici; nonché dell'assenza delle condizioni previste dall'art. 35 bis del d.lgs 165/2001 e dall'art. 6 della L. 114/2014, nella misura in cui sono applicabili (rif. Mis Z10 del PTPCT 2025-2027);
 - che è garantita la tracciabilità dell'iter procedimentale (rif. Mis. Z21 del P.T.P.C.T. 2025-2027);

Richiamata la L. 241/1990 e ss.mm.ii. recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Richiamate le seguenti normative in materia ambientale:

- i. la D.G.R.V n. 1775 del 03.10.2013, che esclude l'applicabilità del regolamento di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) di cui al D.P.R. n. 59 del 13.03.2013, agli impianti destinati allo svolgimento di attività di pubblico servizio gestite direttamente da enti pubblici o dati in concessione tra i quali ricadono gli impianti di trattamento di acque reflue urbane;
- ii. il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii. ed in particolare la parte terza che comprende norme sulla tutela delle acque dall'inquinamento e la parte quarta che contiene norme sulla gestione dei rifiuti;
- iii. le vigenti Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) del Piano regionale di Tutela delle Acque (P.T.A.), approvato con provvedimento del Consiglio regionale n. 107 del 5/11/2009 ed in particolare:
 - l'articolo 12 che al comma 1 lettera a) classifica come *aree sensibili* le acque costiere del Mar Adriatico e i corsi d'acqua ad esse afferenti per un tratto di 10 Km dalla linea di costa misurati lungo il corso d'acqua;
 - l'articolo 18 che elenca le cinque zone omogenee di protezione in cui viene suddiviso il territorio regionale sulla base delle caratteristiche idrografiche, idrogeologiche, geomorfologiche ed insediative;

- l'articolo 23 che al comma 2 fissa il limite di 5.000 U.F.C./100 ml da rispettare nei periodi e nelle situazioni in cui la disinfezione è obbligatoria e al comma 3 vieta l'utilizzo del cloro e dei suoi composti per la disinfezione degli effluenti;
 - l'articolo 24, comma 1, secondo cui i limiti allo scarico per le acque reflue urbane riportati nella tabella 1 dell'Allegato A alle N.T.A. del P.T.A. si applicano in relazione alla potenzialità dell'impianto e al grado di protezione del territorio suddiviso nelle zone omogenee di cui alla tabella 2 del medesimo Allegato;
 - l'articolo 26 che, al comma 7, prevede l'effettuazione di periodici autocontrolli nel corso dell'anno da parte dei gestori di impianti di potenzialità compresa fra 2.000 e 9.999 abitanti equivalenti, consistenti in campionamenti medi ponderati in ingresso e in uscita delle acque reflue urbane secondo le frequenze indicate al comma 5 dello stesso articolo (12 campioni);
- iv. l'allegato A alla deliberazione 27 gennaio 2011, n. 80 della Giunta della Regione del Veneto "Norme tecniche di attuazione del piano di tutela delle acque - Linee guida applicative";
- v. l'allegato A alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 578 del 10 maggio 2011, ed in particolare l'articolo 7 relativo agli autocontrolli degli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane;
- vi. la DGRV n. 1955 del 23.12.2015 "*Revisione degli agglomerati individuati, ai sensi della Direttiva 91/271/CEE, D.Lgs. 152/2006 e Piano di Tutela delle Acque, con D.G.R. n. 3856 del 15/12/2009*";

Richiamate, altresì, le seguenti normative in materia di Vinca :

- i. il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i. con cui è stato emanato il "Regolamento recante attuazione della direttiva 1992/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche";
- ii. il Capo IV della Legge regionale n. 12 del 27 maggio 2024 che regola la disciplina in materia di VINCA;
- iii. il Regolamento regionale n. 4 del 09.01.2025 attuativo in materia di VINCA, ai sensi dell'art. 17 della sopra citata L.R. n. 12/2024;
- iv. il decreto direttoriale n. 15/2025 "Attuazione dell'articolo 19, comma 4, del Regolamento regionale n. 4/2025 in materia di VINCA adottato ai sensi dell'articolo 17 della Legge regionale 27/05/2024, n. 12. Integrazione della modulistica necessaria alle richieste connesse alle procedure di cui al Capo III del medesimo Regolamento.";

Considerato che:

- i. con provvedimento del Dirigente dell'Area Ambiente della Città metropolitana di Venezia n. 225/2022 prot. n. 5221 del 27.01.2022 la Società V.E.R.I.T.A.S. S.p.A. era stata autorizzata, in occasione del rinnovo, all'esercizio e allo scarico dell'impianto di trattamento delle acque reflue urbane, a servizio della pubblica fognatura, ubicato in via Via L. Cadorna – in comune di Fossalta di Piave della potenzialità massima di circa 3.600 abitanti equivalenti;
- ii. con nota di prot. n. 621 del 04.01.2024, acquisita agli atti con prot. n. 324 del 04.01.2024, la Società V.E.R.I.T.A.S. S.p.A. ha trasmesso la richiesta di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio e allo scarico dell'impianto di depurazione in oggetto;
- iii. con nota di prot. n. 50459 del 25.07.2025 è stata trasmessa alla società e agli enti interessati la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990 e ss.mm.ii.;

Dato atto che:

- i. non sono pervenute comunicazioni/osservazioni da parte degli altri enti/società interessate destinatari delle note sopracitate;
- ii. la società ha effettuato il pagamento degli oneri istruttori e della marca da bollo (Autorizzazione Agenzia delle Entrate n. 97271/2016) per il rilascio del presente provvedimento;

Considerato che:

- i. con prot. n. 62487 del 15.09.2025 è stato acquisito agli atti della scrivente Amministrazione il Modulo compilato di identificazione del P/P/P/I/A rispetto al campo di applicazione della disciplina in materia VINCA, come da Allegato A al D. Dir.R. Veneto n. 15 del 17.02.2025;
- ii. con nota prot. n. 64634 del 19.09.2025 la scrivente Amministrazione ha trasmesso alla Direzione Valutazioni Ambientali Supporto Giuridico e Contenzioso - U.O. VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV della Regione Veneto, il modulo A di cui sopra, chiedendone una verifica di conformità;

Dato altresì atto che:

- i. nella lettera di invio alla Regione dell'allegato A, si precisava che in assenza di risposta nel termine indicato si sarebbe valutata la dichiarazione conforme;
- ii. non è pervenuta alcuna risposta nel termine indicato, pertanto la dichiarazione è stata valutata conforme;

Rilevato che l'impianto di cui trattasi ha una potenzialità di progetto pari a circa 3.600 abitanti equivalenti che è superiore alla soglia S, fissata in 500 A.E. per la zona di pianura a bassa densità insediativa e il bacino idrografico in essa immediatamente sversante, in cui è ubicato lo stesso e, pertanto è soggetto all'applicazione dei limiti di emissione allo scarico riportati nella tabella 2 dell'Allegato A alle vigenti Norme Tecniche di Attuazione ovvero ai limiti di cui alla colonna (C) della Tabella 1 del medesimo Allegato;

Preso atto che l'impianto di trattamento delle acque reflue urbane denominato "DIFS" appartiene all'agglomerato "Fossalta di Piave", identificato con il n. 28032, che ha un carico generato totale pari a 3.793 abitanti equivalenti, secondo la classificazione di cui agli Allegati A e B della DGRV n. 1955 del 23.12.2015;

Considerato che l'impianto appartiene ad un agglomerato di dimensione inferiore a 10.000 a abitanti equivalenti e recapita indirettamente nell'area sensibile di cui alla lettera a) dell'articolo 12 delle NTA del PTA "acque costiere del Mare Adriatico..." e pertanto non è soggetto, ai limiti più restrittivi per i parametri azoto e fosforo ai sensi dell'articolo. 25 comma 1 delle Norme Tecniche di Attuazione del PTA;

Ritenuto che, data la potenzialità massima dell'impianto e le caratteristiche degli scarichi che confluiscono nella rete fognaria ad esso afferente, sia necessario mantenere il sistema di apparecchiature e di teleallarme per il controllo *on line* dei parametri di funzionamento delle diverse sezioni impiantistiche che per le sezioni di seguito indicate sono quelli sotto elencati:

- tubazione di ricircolo fanghi: concentrazione e portata fango di ricircolo
- vasche d'ossidazione: ossigeno disciolto
- sezione d'uscita: portata

Considerato che per ogni aspetto non esplicitamente richiamato nel presente provvedimento deve essere rispettato quanto previsto dall' **articolo 23** delle sopra citate NTA del PTA ;

Ritenuto che, in relazione all'istruttoria svolta dal competente ufficio, non sussistono impedimenti al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e allo scarico del depuratore in oggetto;

Accertato che il termine della conclusione del procedimento pari a n. 365 giorni, al netto delle sospensioni previste per legge e fissato al 30/10/2025, risulta rispettato;

determina

1. di autorizzare la società V.E.R.I.T.A.S. S.p.A. – C.F. 03341820276, con sede legale in S. Croce 489 VENEZIA, ai sensi dell'articolo 124 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., e dell'articolo 5 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 e ss.mm.ii., all'esercizio dell'impianto di trattamento delle acque reflue urbane situato in Via L. Cadorna in comune di Fossalta di Piave, avente potenzialità massima di circa 3.600 abitanti equivalenti e pertanto classificato di seconda categoria ai sensi dell'articolo 49 comma 1 lettera a bis) della Legge Regionale 16 aprile 1985, n. 33 e ss.mm.ii.
2. L'autorizzazione di cui al punto 1, a norma dell'articolo 44, comma 7, della L.R. 33/85 e ss.mm.ii., costituisce anche autorizzazione allo scarico nel Canale Consorziale Palombetto.
3. Il presente provvedimento, a norma dell'articolo 124, comma 8, del D.Lgs. 152/06 ha una validità di 4 anni **con decorrenza dal 01.11.2025 al 31.10.2029**;
4. Le acque di scarico dell'impianto devono rispettare i limiti di emissione di cui alla colonna C della Tabella 1 dell'Allegato A alle vigenti Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque;
5. La società è tenuta ad effettuare periodici autocontrolli, sulle acque in ingresso e in uscita dall'impianto, consistenti in dodici campionamenti con frequenza media mensile nel corso di dodici mesi consecutivi, con il metodo del campione medio ponderato sulle ventiquattrore, mediante autocampionatore autopulente autosvuotante e refrigerato, misurando le concentrazioni e le percentuali di riduzione dei parametri di cui alle tabelle 1 e 2 dell'allegato 5 alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, valutate con le metodiche analitiche di cui alle note alle tabelle stesse.
6. I prelievi e le analisi devono essere effettuati da un laboratorio accreditato secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17025 e loro eventuali e successivi aggiornamenti.
7. I verbali di prelievo e i corrispondenti rapporti di prova, relativi alle determinazioni analitiche di cui sopra, devono essere conservati per un periodo di almeno quattro anni dalla loro data, e devono essere tenuti a disposizione delle autorità competenti.
8. I campionatori automatici, opportunamente messi a disposizione del Dipartimento provinciale di Venezia dell'A.R.P.A.V. per i controlli ufficiali di funzionalità dell'impianto, devono essere tenuti in condizioni di buona funzionalità e le relative operazioni di manutenzione programmata, ordinaria e straordinaria devono essere annotate sul quaderno di manutenzione (***).
9. La società è tenuta a mantenere in condizioni di ottimale funzionalità il sistema di telecontrollo e di teleallarme richiamato in premessa consistente in sonde e strumenti tutti collegati a un *Program Logic Controller* - PLC per l'acquisizione, la memorizzazione e l'elaborazione dei dati misurati in continuo e che per le sezioni di seguito indicate sono quelli sotto elencati;
 - tubazione di ricircolo fanghi: concentrazione e portata fango di ricircolo
 - vasche d'ossidazione: ossigeno disciolto
 - sezione d'uscita: portata
10. Il sistema di misurazione in continuo, collegato al PLC, dei parametri su indicati, deve prevedere che le disfunzioni che possono dare origine a uno stato di guasto o di malfunzionamento delle apparecchiature elettromeccaniche (protezioni termiche, mancanza di tensione, etc.) siano registrate localmente e contestualmente trasmesse come messaggio di allarme ai telefoni attivi per la reperibilità di pronto intervento durante tutte le ventiquattrore;
11. Tutta la strumentazione per l'acquisizione, la memorizzazione e l'elaborazione dei dati deve essere sottoposta a periodici e accurati interventi di manutenzione programmata, ordinaria e straordinaria compresa la taratura delle sonde e degli strumenti da annotare nel quaderno di manutenzione (***).
12. La disinfezione delle acque reflue in uscita dall'impianto non può essere effettuata con cloro gas e ipoclorito di sodio; le operazioni di reintegro del serbatoio contenente il disinfettante dell'effluente dall'impianto devono essere annotate sul quaderno di manutenzione (***), nello stesso giorno in cui sono effettuate, indicando la data e il quantitativo di disinfettante aggiunto.

Requisiti gestionali

13. Il titolare dell'autorizzazione deve possedere i requisiti soggettivi stabiliti all'art. 10 del D.M. 120/2014.
14. Dovrà essere comunicata **entro 7 giorni** alla scrivente Amministrazione l'eventuale variazione del legale rappresentante della società, allegando opportuna documentazione idonea ad attestare l'avvenuta modifica e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del DPR n. 445/2000, in cui sia comunicato il possesso dei requisiti soggettivi stabiliti all'art. 10 del D.M. 120/2014, resa dall'interessato.
15. Il responsabile tecnico dell'impianto deve possedere i requisiti di idoneità stabiliti alla deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2006/00031 di Verbale del 20.04.2006;
16. Dovrà essere comunicata **entro 7 giorni**, alla scrivente Amministrazione e al Dipartimento provinciale di Venezia dell'A.R.P.A.V. qualsiasi variazione del responsabile tecnico dell'impianto, sottoscritta per accettazione, indicando le generalità complete e allegando la dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dall'interessato ai sensi del DPR n. 445/2000 di possesso dei requisiti.

Rinnovo

17. Il rinnovo della presente autorizzazione è subordinato alla presentazione alla Città metropolitana di Venezia, **almeno 365 (trecentosessantacinque) giorni prima della sua scadenza** da parte del titolare dell'impianto di trattamento di specifica istanza.

Prescrizioni relative alla gestione dell'impianto di depurazione

18. E' obbligatoria la tenuta dei seguenti documenti:
 - registro di carico e scarico dei rifiuti (*) di cui all'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, vidimato secondo le norme vigenti in materia di gestione dei rifiuti in cui registrare ogni singola operazione di conferimento, recupero ed invio ad altri impianti riguardante ogni singola partita di rifiuti avviati allo smaltimento o al recupero, in modo tale da consentire l'identificazione della provenienza, della classificazione e della destinazione, nonché di tutte le operazioni di lavorazione o movimentazione interna a cui è stata sottoposta.
 - quaderno di registrazione (**), ai sensi degli articoli 23 e 26 delle vigenti NTA del PTA, redatto secondo il modello **B.2.3** di cui alla circolare del Presidente della Giunta della Regione del Veneto 4 giugno 1986, n. 3, con le variazioni riportate al punto 7 dell'allegato A alla DGRV 578/2011 e non soggetto a vidimazione;
 - quaderno di manutenzione (***), ai sensi dell'articolo 23 delle vigenti NTA del PTA redatto secondo il modello **B.3** di cui alla circolare del Presidente della Giunta della Regione del Veneto 4 giugno 1986, n. 33.
19. Entro **il 30 aprile** di ogni anno deve essere inviata alla scrivente Amministrazione una relazione tecnica dettagliata sulla gestione e funzionalità dell'impianto (criticità, manutenzioni) comprendente i tipi, i quantitativi e le caratteristiche chimico-fisiche dei liquami, dei rifiuti e dei fanghi trattati, smaltiti, utilizzati e/o scaricati nell'anno solare precedente compresa l'elaborazione dei dati raccolti con il sistema di controllo on-line e con gli autocontrolli periodici.
20. Qualsiasi interruzione, anche parziale e temporanea, nel funzionamento dell'impianto di trattamento delle acque reflue urbane in oggetto deve essere preventivamente o immediatamente comunicata a alla scrivente Amministrazione a norma dell'articolo 45 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 come successivamente modificata e integrata.

Altre prescrizioni

21. L'attività dovrà essere esercitata nel rispetto della vigente normativa in materia di emissioni di rumori, ed in considerazione della zonizzazione acustica comunale.

Disposizioni finali

22. L'autorizzazione di cui al presente provvedimento può essere modificata anche previa diffida con formale provvedimento della scrivente Amministrazione, a seguito dell'attività di controllo delle autorità preposte.

23. Sono fatti salvi i visti, i pareri, le autorizzazioni, i nulla osta e le concessioni di competenza di altri Enti o Organismi stabiliti dalla normativa vigente, in particolare per quanto concerne la concessione idraulica allo scarico.
24. Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente provvedimento, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, di gestione dei rifiuti e di tutela dell'atmosfera.
25. Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla data di acquisizione del presente decreto da parte della Società interessata.
26. Il presente provvedimento viene trasmesso:
 - alla società V.E.R.I.T.A.S. S.p.A.;
 - al Comune di Fossalta di Piave per l'inoltro agli uffici interessati;
 - al Dipartimento Provinciale di Venezia dell'A.R.P.A.V.;
 - al Consorzio di Bonifica Veneto Orientale;
 - al Consiglio di Bacino Laguna di Venezia.

Si dichiara che l'operazione oggetto del presente provvedimento non presenta elementi di anomalia tali da proporre l'invio di una delle comunicazioni previste nel provvedimento del Direttore dell'Unità di informazione finanziaria (U.I.F.) per l'Italia del 23 aprile 2018.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE
SCARPA CRISTIANA

atto firmato digitalmente